



COPIA

COMUNE DI ONANO (Provincia di Viterbo)

CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 20 del 27/07/2026

Oggetto: Approvazione PEF 2026/2029

L'anno duemilaventisei e questo dì ventisette del mese di luglio alle ore 19 in Onano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Biribicchi Pacifico - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Biribicchi Pacifico	Sindaco	s	
Giovannini Benedetta	consigliere		s
Barzi Remo	Consigliere	s	
Cannucciari Andrea	Consigliere	s	
Corretini Giovanni	Consigliere		s
Giuliani Rosella	Consigliere	s	
Pacelli Miriam	Consigliere	s	
Massella Pamela	Consigliere	s	
Ricci Eugenio	Consigliere	s	
Putano Alias Bisti Luca	Consigliere	s	
Sabatini Gaspare	Consigliere	s	

Presenti 9

Assenti 2

Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Martina Mosca Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosce la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta è

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- **l'art. 1, comma 639**, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- **l'art. 1, comma 738**, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- **l'art. 1, comma 527**, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- **il comma 1 dell'art. 7 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF** dispone che *“... Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026 ...”* e che, al successivo comma 3, prevede che il piano economico finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 ...”*;
- **il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147** che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- **l'articolo 3, comma 5-quinquies**, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, così come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 a mente del quale *“...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno ...”*;
- **il comma 6 dell'art. 7 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF** prevede che *“La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5 avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026”*;

Preso atto quindi che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7.1, 7.3 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF è stato trasmesso dal soggetto gestore il Piano Economico Finanziario per il periodo 2026 -2029, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare:

- una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Considerato che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui all'art. 4.5 della Determinazione 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025;

Rilevato che l'art. 30 del MTR-3 richiede che il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, sia sottoposto a validazione;

Visti, inoltre:

i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;

il comma 654 bis ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*”

il comma 655 ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;

l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Tenuto conto che i costi inseriti nei Piani Finanziari del periodo 2026-2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nel report di validazione;

Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: “*Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*”;

Considerato in ogni caso che il costo effettivo del servizio è superiore all'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per gli anni 2026-2029 del Comune di Onano, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate “Linee Guida”; esso è correttamente formalizzato nel Tool di Arera e nel Report di Validazione;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 14, della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF, “*Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.*”;

Considerato che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina del 7 novembre 2025 n.1/DTAC (Direzione Tariffe dell'ARERA);
- b) il piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029;
- c) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- d) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- e) le delibere di approvazione del piano economico-finanziario;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti;

Visto che il PEF allegato alla presente per il periodo regolatorio 2026-2029 per il Comune di Onano, predisposto dall'Ente Territorialmente competente espone un costo complessivo massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'ar. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, di:

- Euro 180.915,00 per l'anno 2026 di cui 93.635,00 di quota variabile e 87.280,00 di quota fissa;
- Euro 184.154,00 per l'anno 2027 di cui 101.157,00 di quota variabile e 82.646,00 di quota fissa;
- Euro 187.468,00 per l'anno 2028 di cui 107.680,00 di quota variabile e 79.789,00 di quota fissa;
- Euro 188.843,00 per l'anno 2029 di cui 105.680,00 di quota variabile e 83.163,00 di quota fissa;

ed un gettito tariffario massimo, al netto delle detrazioni, di:

- Euro 178.915,00 per l'anno 2026 di cui 91.635,00 di quota variabile e 87.280,00 di quota fissa;
- Euro 182.154,00 per l'anno 2027 di cui 99.507,00 di quota variabile e 82.646,00 di quota fissa;
- Euro 185.468,00 per l'anno 2028 di cui 105.680,00 di quota variabile e 79.789,00 di quota fissa;
- Euro 188.843,00 per l'anno 2029 di cui 105.680,00 di quota variabile e 83.843,00 di quota fissa;

Preso atto che i piani finanziari sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione;

Preso atto che è stata effettuata con esito positivo la procedura di **validazione** dalla società Co.se.a. Consorzio Servizi Ambientali come da documentazione agli atti prot.n. 2464. del 21/07/2026 dei suddetti piani finanziari, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati come illustrato nelle relazioni di accompagnamento;

Ritenuto per quanto sopra di adottare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 comma 6 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'adozione formale del suddetto Piano finanziario che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica ciascuno per le proprie competenze ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Con Voti favorevoli espressi all'unanimità

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) di stabilire, per le motivazioni riportate nelle relazioni illustrative dei piani economico finanziari opportunamente integrate con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente, nelle misure indicate in premessa;
- 3) di prendere atto dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano economico finanziario (PEF) del Comune di Onano;
- 4) di adottare l'allegato Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029 e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) di trasmettere i Piani finanziari ed i documenti agli stessi allegati a ARERA ai fini dell'approvazione;
- 6) di pubblicare il PEF sul sito internet del Comune in "Amministrazione trasparente" sezione "Informazioni ambientali", come da deliberazione ANAC n.719 del 2021.

Con separata votazione, con voti favorevoli espressi all'unanimità, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze operative.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to *Biribicchi Pacifico*

Il Segretario Comunale
F.to *Dott.ssa Martina Mosca*

**Parere regolarità
contabile**
(art.49 D.Lgs 267/2000)
Favorevole

**Parere regolarità
Tecnica**
(art.49 D.Lgs 267/2000)
Favorevole

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **20/08/2026** al **04/09/2026** al n. **513** del Registro delle Pubblicazioni

Il Responsabile della pubblicazione
F.to *Dott.ssa Ines Giuliani*

- ☐ E' stata trasmessa al Co.Re.Co. per il controllo:
☐ Ai sensi dell'Art.126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 comma1
☐ Su iniziativa del Consiglio o della Giunta (Art.127 comma 3 D.Lgs 267/2000)
☐ A richiesta dei Sigg. Consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127 comma1 D.Lgs 267/2000)
- ☒ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 comma 1 D.Lgs. n.267/2000);
☐ Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
☐ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000);
☐ Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento (art. 134 D.Lgs. 267/2000);
☐ Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione N. del (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to *Dott.ssa Martina Mosca*

Copia conforme all'originale per uso amm

Il Segretario
Dott.ssa Martina Mosca

Lì

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993